

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
92/C 124/01	Avviso — Elaborazione da parte del Consiglio di posizioni comuni nell'ambito della procedura di cooperazione prevista dall'articolo 149, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea	1
	Commissione	
92/C 124/02	ECU	2
92/C 124/03	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	3
92/C 124/04	Elenco delle acque minerali naturali riconosciute dal Belgio	4
92/C 124/05	Elenco delle acque minerali naturali riconosciute dalla Francia	4
92/C 124/06	Elenco delle acque minerali naturali riconosciute dalla Grecia	4
92/C 124/07	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ad alcuni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo [prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 del Consiglio, del 3 dicembre 1991]	5
92/C 124/08	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ad alcuni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo [prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 del Consiglio, del 3 dicembre 1991]	5

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 124/09	Comunicazione della Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 del Consiglio, del 3 dicembre 1991]	6
92/C 124/10	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ad alcuni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo [prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 del Consiglio, del 3 dicembre 1991]	6
92/C 124/11	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CEE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	7
 Corte di giustizia 		
CORTE DI GIUSTIZIA		
92/C 124/12	Causa C-110/92: Ricorso della Repubblica federale tedesca contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 aprile 1992	12
92/C 124/13	Causa C-111/92: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Monaco di Baviera, con ordinanza 23 marzo 1992, nella causa Wilfried Lange contro Finanzamt Fürstentfeldbruck	12
92/C 124/14	Cause C-113/92 e C-114/92: Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal du travail (Settima Sezione) di Charleroi, con sentenza 2 aprile 1992, nelle cause Enrico Fabrizii (C-113/92) e Pietro Neri (C-114/92) contro Office national des pensions	13
<hr/>		
II <i>Atti preparatori</i>		
 Commissione 		
92/C 124/15	Proposta di direttiva del Consiglio sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso paesi terzi	14
92/C 124/16	Proposta di risoluzione del Consiglio sulle prassi di commercializzazione dei succedanei del latte materno applicate nei paesi in via di sviluppo da produttori con sede nella Comunità	15

III *Informazioni***Commissione**

92/C 124/17	Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di pere ritirate dal mercato alle industrie di distillazione	16
92/C 124/18	Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di mele ritirate dal mercato alle industrie di distillazione	16
92/C 124/19	Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di pesche ritirate dal mercato alle industrie di distillazione	16
92/C 124/20	Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di nettarine ritirate dal mercato alle industrie di distillazione	16
92/C 124/21	Phare — Rullo piegatore — Bando di gara d'appalto indetta dalla Commissione delle Comunità europee per conto del governo della Polonia nel quadro del programma Phare	17
92/C 124/22	Phare — Furgoni attrezzati per il monitoraggio delle emissioni delle ciminiere — Bando di gara d'appalto indetta dalla Commissione delle Comunità europee per conto del governo della Polonia nel quadro del programma Phare	18
92/C 124/23	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.210 — Mondi/Frantschach)	19

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

AVVISO

Elaborazione da parte del Consiglio di posizioni comuni nell'ambito della procedura di cooperazione prevista dall'articolo 149, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea

(92/C 124/01)

Il Consiglio ha stabilito posizioni comuni per quanto riguarda le seguenti proposte:

- Decisione riguardante la conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico nel settore delle materie prime rinnovabili: la foresta ed i prodotti del legno (compreso il sughero) (FOREST, 1990-1992)

doc. 5284/1/92 + ADD 1

- Decisione del Consiglio riguardante la conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia relativo alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico nei settori delle materie prime rinnovabili: la foresta e i prodotti del legno (compreso il sughero) (FOREST) e del riciclo dei rifiuti (REWARD)

doc. 5286/1/92 + ADD 1

- Regolamento che modifica la seconda parte del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità

doc. 5253/1/92 + ADD 1

- Direttiva del Consiglio relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

doc. 5451/1/92 + ADD 1

- Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

doc. 5633/1/92 + ADD 1

Il testo di queste posizioni comuni può essere ottenuto presso il segretariato generale del Consiglio, rue de la Loi 170, B-1048 Bruxelles, ufficio 12/53, tel. (02) 234 76 21, telefax (02) 234 81 74.

Per qualsiasi richiesta occorre menzionare il riferimento della presente Gazzetta ufficiale e il numero di serie della proposta in questione.

COMMISSIONE

ECU (*)

15 maggio 1992

(92/C 124/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,3144	Dollaro USA	1,27042
Corona danese	7,93577	Dollaro canadese	1,53530
Marco tedesco	2,05617	Yen giapponese	165,433
Dracma greca	243,183	Franco svizzero	1,88720
Peseta spagnola	128,490	Corona norvegese	8,02648
Franco francese	6,90255	Corona svedese	7,40398
Sterlina irlandese	0,769389	Marco finlandese	5,58462
Lira italiana	1547,37	Scellino austriaco	14,4700
Fiorino olandese	2,31432	Corona islandese	73,9382
Scudo portoghese	170,693	Dollaro australiano	1,67933
Sterlina inglese	0,699298	Dollaro neozelandese	2,38039

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(92/C 124/03)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1144/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie (GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 23)	14. 5. 1992	120,00 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1145/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna (GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 26)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 1206/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie (GU n. L 116 del 9. 5. 1991, pag. 31)	14. 5. 1992	90,00 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1207/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie (GU n. L 116 del 9. 5. 1991, pag. 34)	14. 5. 1992	76,00 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 2628/91 della Commissione, del 3 settembre 1991, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie (GU n. L 246 del 4. 9. 1991, pag. 5)	14. 5. 1992	112,85 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 2844/91 della Commissione, del 27 settembre 1991, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 54)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 2845/91 della Commissione, del 27 settembre 1991, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 56)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 2846/91 della Commissione, del 27 settembre 1991, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 58)	14. 5. 1992	263,00 ECU/t

Elenco delle acque minerali naturali riconosciute dal Belgio

(92/C 124/04)

Conformemente all'articolo 1 della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (¹), la Commissione è stata informata dal Belgio dell'elenco delle acque minerali naturali riconosciute come tali, in vista della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Questo elenco è riprodotto qui di seguito:

Designazione commerciale	Nome della sorgente	Luogo di utilizzazione
Pouhon de Bande Villers Monopole Bon-Val	Pouhon de Bande Villers Bon-Val	Bande Villers-le-Gambon Bavikhove

(¹) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1.

Elenco delle acque minerali naturali riconosciute dalla Francia

(92/C 124/05)

Conformemente all'articolo 1 della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (¹), la Commissione è stata informata dalla Francia dell'elenco delle acque minerali naturali riconosciute come tali, in vista della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Questo elenco è riprodotto qui di seguito:

Designazione commerciale	Nome della sorgente	Luogo di utilizzazione
Vittel	Bonne Source	Vittel (88)

(¹) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1.

Elenco delle acque minerali naturali riconosciute dalla Grecia

(92/C 124/06)

Conformemente all'articolo 1 della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (¹), la Commissione è stata informata dalla Grecia dell'elenco delle acque minerali naturali riconosciute come tali, in vista della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Questo elenco è riprodotto qui di seguito:

Designazione commerciale	Nome della sorgente	Luogo di utilizzazione
Ήρα (Ira)	Ήρα (Ira)	Κοινότητα Σταυρινιδών Σάμου (Kinotita Stavrinidon Samos)

(¹) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ad alcuni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo [prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 del Consiglio, del 3 dicembre 1991]

(92/C 124/07)

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990 (GU n. L 370 del 31. 12. 1990), prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (GU n. L 341 del 12. 12. 1991), la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importo del massimale (in ecu)
10.0165	Canfora sintetica	Cina	359 000
10.0435	Carboni attivati	Cina	926 000
10.0450	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci n. 2707 e 2902	Brasile	1 389 000
10.0520	Cuoio e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equini, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 — Cuoio e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²) — — altre — — — altrimenti preparati — altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equini pergameneati o preparati dopo la concia	Argentina	8 682 000
10.1263	Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili	Filippine	2 431 000
10.1263	Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili	Cina	2 431 000

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ad alcuni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo [prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 del Consiglio, del 3 dicembre 1991]

(92/C 124/08)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 (GU n. L 370 del 31. 12. 1990), prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (GU n. L 341 del 12. 12. 1991), la Commissione comunica che gli importi fissi a dazio nullo, ripresi in appresso sono esauriti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importi fissi a dazio nullo (in ecu)	Data di esaurimento
10.0400	Urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco	Bulgaria	419 000	16. 4. 1992

Per le importazioni che superano tali importi, vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

Comunicazione della Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 del Consiglio, del 3 dicembre 1991]

(92/C 124/09)

in virtù delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3832/90 (GU n. L 370 del 31. 12. 1990), prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (GU n. L 341 del 12. 12. 1991), la Commissione comunica che dopo riversamenti obbligatori effettuati, i contingenti ripresi in appresso sono esauriti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importo contingentale	Data di esaurimento
40.0040 (1. 1—30. 6. 1992)	4	Singapore	941 500 pezzi	16. 4. 1992
40.0240	24	Tailandia	499 000 pezzi	15. 4. 1992
40.0390 (1. 1—30. 6. 1992)	39	Hong Kong	10 t	18. 3. 1992

Per le importazioni che superano tali importi, vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ad alcuni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo [prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 del Consiglio, del 3 dicembre 1991]

(92/C 124/10)

Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3833/90 (GU n. L 370 del 31. 12. 1990), prorogato, per il 1992, dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (GU n. L 341 del 12. 12. 1991), la Commissione comunica che gli importi fissi ripresi in appresso sono esauriti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Importi fissi	Data di esaurimento
50.0025	Ananassi, preparati o conservati, non in fette, semi-fette o spirali	48 030 t	9. 3. 1992

Per le importazioni che superano tali importi, vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CEE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(92/C 124/11)

Data di approvazione: 31. 7. 1991

Stato membro: Germania (Land Brandeburgo)

Aiuto n.: NN 40/91

Titolo: Aiuti a favore delle imprese siderurgiche Brandenburg e Henningsdorf

Obiettivo: Garanzie concesse da Treuhandanstalt, Berlino, per coprire i prestiti bancari sottoscritti dalle due imprese siderurgiche in vista della prosecuzione della loro attività

Base giuridica: Einigungsvertrag — Art. 25

Intensità dell'aiuto: Garanzie per crediti di circa 60 milioni di marchi tedeschi per Brandeburgo e di circa 66 milioni di marchi tedeschi per Henningsdorf ad un tasso dello 0,5 % all'anno

Durata: Fino alla privatizzazione delle imprese

Condizioni: I nuovi proprietari devono subentrare nei prestiti sottoscritti; la privatizzazione deve aver luogo quanto prima

Data di approvazione: 25. 9. 1991

Stato membro: Germania (Renania settentrionale-Vestfalia)

Aiuto n.: N 535/91

Titolo: Aiuti agli investimenti a favore di Erndtbrücker Eisenwerke GmbH (settore acciaio non CECA)

Obiettivo: Investimenti per fabbricati ed impianti al fine di estendere le attività dell'impresa alla produzione di tubi e di strutture in tubi di acciaio speciale

Base giuridica: Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen; Landesförderung

Bilancio: Costi dell'investimento: 10 812 850 marchi tedeschi

Intensità dell'aiuto: Sovvenzione agli investimenti di 540 000 marchi tedeschi; premio per la formazione di 15 000 marchi tedeschi

Durata: Ad hoc

Data di approvazione: 2. 10. 1991

Stato membro: Germania (Bassa Sassonia)

Aiuto n.: N 381/91

Titolo: Aiuti agli investimenti

Obiettivo: Contribuire alla ristrutturazione del cantiere navale Meyer, di Papenburg, al fine di modernizzarlo e potenziarne la produttività adattandola all'andamento della domanda

Base giuridica:

- a) Gemeinschaftsaufgabe
- b) Investitionszulagengesetz

Bilancio:

- a) 4,5 milioni di marchi tedeschi (2,2 milioni di ecu)
- b) 7,875 milioni di marchi tedeschi (3,85 milioni di ecu)

Durata: Ad hoc

Condizioni: Compensare l'aumento di capacità del cantiere Meyer mediante la riduzione di capacità del cantiere Hamburger Oelkers (già avvenuta)

Data di approvazione: 27. 11. 1991

Stato membro: Germania

Aiuto n.: NN 139/91

Titolo: Aiuti per la prospezione dei giacimenti minerari e per l'analisi dei minerali

Obiettivo: Promuovere la prospezione

Base giuridica: Mittelansatz im bayerischen Staatshaushalt

Bilancio: Circa 1,3 milioni di marchi tedeschi all'anno (635 000 ecu)

Intensità dell'aiuto: A concorrenza del 50 % del costo

Durata: Illimitata

Condizioni: Nuova notifica dopo il 1993

Data di approvazione: 15. 1. 1992

Stato membro: Regno Unito

Aiuto n.: N 358/91

Titolo: Programma britannico di aiuti alla costruzione navale

Obiettivo: Aiuti alla costruzione navale

Base giuridica: UK Shipbuilding Aid Schemes

- a) Shipbuilding Intervention Fund
- b) Shipbuildings' Relief
- c) Export Credit Guarantees
- d) Home Credit Guarantees
- e) British Shipbuilders' aid mesures
- f) Regional Selective Assistance
- g) Collaborative Research Projects
- h) Industrial Development (NI) Order 1982

Condizioni: Settima direttiva sugli aiuti alla costruzione navale

Data di approvazione: 31. 1. 1992

Stato membro: Spagna (Valenza)

Aiuto n.: 735/91

Titolo: Misure a favore della protezione dell'ambiente

Obiettivo: Investimenti e formazione in materia ambientale

Base giuridica: Proyecto de Orden

Bilancio: 5,7 milioni di ecu

Intensità dell'aiuto: 15—100 %

Durata: 1991—1994

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 11. 3. 1992

Stato membro: Regno Unito (Lothian)

Aiuto n.: NN 13/92

Titolo: West Lothian District Council

a) West Calder Workspace

b) Stoneyburn Workshops

Obiettivo: Creazione di piccole e medie imprese

Base giuridica: 1989 Local Government and Housing Act

Bilancio:

a) 29 170 ecu

b) 32 900 ecu

Intensità dell'aiuto: 1 500 ecu al massimo per impresa

Durata:

a) 4 anni

b) 5 anni

Data di approvazione: 11. 3. 1992

Stato membro: Regno Unito (Lothian)

Aiuto n.: NN 14/92

Titolo: East Lothian District Council — Unità di sviluppo economico: attività di consulenza e assistenza alle imprese

Obiettivo: Sviluppo di PMI

Base giuridica: 1989 Local Government and Housing Act

Bilancio: 58 000 ecu

Intensità dell'aiuto: Piano di consulenza

Durata: In corso

Data di approvazione: 18. 3. 1992

Stato membro: Germania

Aiuto n.: N 20/92

Titolo: Bilancio del fondo ERP per il 1992

Obiettivo: Aiuti principalmente a favore delle piccole e medie imprese e in particolare sotto forma di prestiti agevolati per il perseguimento di vari obiettivi tra cui l'avvio di nuove attività imprenditoriali, investimenti, misure antinquinamento e conservazione dell'energia

Base giuridica: ERP-Wirtschaftsplangesetz 1992

Bilancio: (1992) 15,1 miliardi di marchi tedeschi (7,4 miliardi di ecu), di cui 7,6 miliardi di marchi tedeschi (3,7 miliardi di ecu) nuovi prestiti

Intensità dell'aiuto: Varia. I prestiti si aggirano approssimativamente attorno ad un massimo (lordo) del 12 %

Durata: 1992

Condizioni: Soggetto a revisione in base agli orientamenti stabiliti per gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese

Data di approvazione: 27. 3. 1992

Stato membro: Germania (Amburgo)

Aiuto n.: N 57/92

Titolo: Aiuto agli investimenti realizzati da PMI nel settore audiovisivo ad Amburgo («Medienprogramm»)

Obiettivo: Contributi in conto interessi per prestiti destinati all'avviamento e all'espansione di PMI nel settore audiovisivo (televisione, radio, film, registrazioni video e di musica)

Base giuridica: Haushaltsplan

Bilancio: (1992) 300 000 marchi tedeschi (146 000 ecu)

Intensità dell'aiuto: Circa 10 % lordo

Durata: Indeterminata

Condizioni: Relazione annuale: decisione soggetta a revisione in base alla disciplina sugli aiuti alle PMI

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

Ricorso della Repubblica federale tedesca contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 aprile 1992

(Causa C-110/92)

(92/C 124/12)

Il 6 aprile 1992, la Repubblica federale tedesca, rappresentata dai sigg. Ernst Röder und Joachim Karl, con domicilio eletto presso il Ministero federale dell'economia (Bundesministerium für Wirtschaft), D-W-5300 Bonn 1, Villemombler Straße 76, Postfach 140260, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- I. Annullare l'art. 2, n. 3, della decisione della Commissione 18 dicembre 1991 [-K(92) 172 FIN].
- II. Condannare la Commissione alle spese.

Mezzi e principali argomenti

- La decisione di subordinare l'erogazione di un nuovo aiuto, riconosciuto compatibile con il mercato comune, alla restituzione di aiuti precedenti ed illegittimi (*) è giuridicamente infondata.
- Riduzione della tutela legale dinanzi ai giudici nazionali: in ordine alla ripetizione dei precedenti aiuti pendente un procedimento dinanzi al giudice amministrativo tedesco.
- L'esecuzione coercitiva dell'ingiunzione di ripetizione per mezzo dell'apposizione di una condizione ad un altro aiuto è giuridicamente infondata.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Monaco di Baviera, con ordinanza 23 marzo 1992, nella causa Wilfried Lange contro Finanzamt Fürstenfeldbruck

(Causa C-111/92)

(92/C 124/13)

Con ordinanza 23 marzo 1992, pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 aprile 1992, nella causa Wilfried Lange contro Finanzamt Fürstenfeldbruck, il Finanzgericht di Monaco di Baviera, Quattordicesima Sezione, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 15, n. 1, della Sesta Direttiva del Consiglio 17 marzo 1977 (87/388/CEE) (*) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, vada interpretato nel senso che l'esenzione delle operazioni all'esportazione ivi prevista va negata qualora, in violazione di disposizioni nazionali di autorizzazione all'esportazione, vengano effettuate consegne all'estero che, in forza di disposizioni nazionali di embargo, non sarebbero state autorizzate in nessun Stato membro della Comunità europea.
2. In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

Se per il diniego dell'esenzione sia sufficiente una infrazione oggettiva di disposizioni nazionali di autorizzazione ovvero debba essere provato per ogni consegna che l'imprenditore aveva la conoscenza soggettiva dell'infrazione.

(*) Decisione 86/509/CEE, GU n. L 300 del 24. 10. 1986, pag. 34.

(*) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal du travail (Settima Sezione) di Charleroi, con sentenza 2 aprile 1992, nelle cause Enrico Fabrizii (C-113/92) e Pietro Neri (C-114/92) contro Office national des pensions

(Cause C-113/92 e C-114/92)

(92/C 124/14)

Con sentenze 2 aprile 1992, pervenute nella cancelleria della Corte il 10 aprile 1992, nella causa Enrico Fabrizii (C-113/92) e Pietro Neri (C-114/92) contro Office national des pensions, il Tribunal du travail (Settima Sezione) di Charleroi ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se, alla luce del tenore letterale dell'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 ⁽¹⁾, l'istituzione competente a determinare l'importo teorico della pensione debba applicare la propria normativa nazionale, come in particolare le norme di legge relative alle condizioni di validità o di equiparazione dei periodi assicurativi fatti valere per il calcolo della pensione, al fine di stabilire se i periodi assicurativi o di residenza compiuti e riconosciuti tali dalla normativa degli altri Stati membri possano essere presi in considerazione per il calcolo della detta prestazione.
2. In caso di soluzione affermativa della prima questione, se, qualora l'istituzione competente ritenga di non dover considerare, per il calcolo dell'importo teorico della pensione, determinati periodi assicurativi o di residenza compiuti in un altro Stato membro, si debba ritenere che il principio del cumulo non sia rispettato.
3. Se, alla luce del tenore letterale dell'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71, e più particolarmente per determinare la durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima del verificarsi del rischio, l'istituzione competente debba tener conto di tutti i periodi assicurativi o di residenza compiuti e riconosciuti tali dalle normative di tutti gli Stati membri.
4. Se al fine di stabilire la durata proporzionale dei periodi assicurativi compiuti secondo la propria normativa nazionale, l'istituzione competente possa applicare le proprie norme anticumulo esterne.

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 14. 6. 1971, pag. 2.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso paesi terzi

(92/C 124/15)

COM(91) 441 def.

(Presentata dalla Commissione il 20 novembre 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le norme comunitarie relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento sono stabilite nella direttiva 91/321/CEE⁽¹⁾;

considerando che, data la natura dei prodotti in questione, è auspicabile che le norme comunitarie o le norme internazionali relative alla loro composizione vengano applicate ai prodotti destinati all'esportazione verso paesi terzi;

considerando che, al fine di evitare un'utilizzazione impropria dei prodotti che può pregiudicare la salute dei lattanti, è inoltre auspicabile estendere l'applicazione delle norme comunitarie relative all'etichettatura degli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento ai prodotti destinati all'esportazione verso paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d) della direttiva 91/321/CEE e destinati all'esportazione verso paesi terzi.

Articolo 2

I prodotti di cui all'articolo 1 devono essere conformi alle:

- a) disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6 della direttiva 91/321/CEE o alle relative norme mondiali stabilite dal Codex alimentarius;
- b) disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 della direttiva 91/321/CEE,

salvo diverse indicazioni o disposizioni legislative stabilite dal paese importatore.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tali disposizioni sono applicate in modo da:

- permettere l'esportazione dei prodotti conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° dicembre 1992;
- vietare l'esportazione dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° giugno 1994.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(¹) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 35.

Proposta di risoluzione del Consiglio sulle prassi di commercializzazione dei succedanei del latte materno applicate nei paesi in via di sviluppo da produttori con sede nella Comunità

(92/C 124/16)

COM(91) 441 def.

(Presentata dalla Commissione il 20 novembre 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che la direttiva .../.../CEE del Consiglio sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso i paesi terzi prescrive l'applicazione a questi prodotti di alcune disposizioni relative alla composizione e all'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento;

considerando che nel maggio 1981 la 34^a Assemblea mondiale della sanità ha adottato come raccomandazione il Codice internazionale per la commercializzazione dei succedanei del latte materno;

considerando che elevati quantitativi di questi prodotti sono venduti nei paesi in via di sviluppo da produttori con sede nella Comunità;

considerando che viene giudicato molto importante che le prassi di commercializzazione nei paesi in via di sviluppo non scorragino l'allattamento materno;

considerando che l'applicazione del Codice internazionale fornisce senza dubbio un modo eccellente per raggiungere questo obiettivo in tali paesi;

considerando che la Comunità non può adottare disposizioni per tali paesi;

considerando che la Comunità può offrire un aiuto efficace alle autorità competenti di tali paesi nel loro sforzo di applicare il Codice internazionale sul loro territorio,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE RISOLUZIONE:

- 1) La Comunità contribuirà, nella misura del possibile, all'applicazione delle opportune prassi di commercializzazione dei succedanei del latte materno nei paesi in via di sviluppo.
- 2) Per l'attuazione del punto 1, la Commissione impartirà alle sue delegazioni nei paesi in via di sviluppo l'istruzione di svolgere funzioni di collegamento con le autorità competenti. Qualsiasi reclamo o lamentela riguardante le prassi di commercializzazione di un produttore con sede nella Comunità potrà essere notificato a tali delegazioni.
- 3) La Commissione sarà pronta ad esaminare tali casi e a prestare la sua assistenza per la ricerca di una soluzione soddisfacente per tutte le parti interessate.
- 4) Questa risoluzione sarà comunicata dalla Commissione ai paesi interessati tramite i canali ufficiali.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di pere ritirate dal mercato alle industrie di distillazione

(92/C 124/17)

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), via Palestro 81 (telefono 495 92 61, telex 613 003), Roma, ha aperto un'asta permanente ai sensi del regolamento (CEE) n. 1562/70 (GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 67) per la cessione alle industrie di distillazione delle pere ritirate dal mercato nel periodo luglio-dicembre 1992.

Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di mele ritirate dal mercato alle industrie di distillazione

(92/C 124/18)

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), via Palestro 81 (telefono 495 92 61, telex 613 003), Roma, ha aperto un'asta permanente ai sensi del regolamento (CEE) n. 1562/70 (GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 67) per la cessione alle industrie di distillazione delle mele ritirate dal mercato nel periodo agosto-dicembre 1992.

Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di pesche ritirate dal mercato alle industrie di distillazione

(92/C 124/19)

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), via Palestro 81 (telefono 495 92 61, telex 613 003), Roma, ha aperto un'asta permanente ai sensi del regolamento (CEE) n. 1562/70 (GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 67) per la cessione alle industrie di distillazione delle pesche ritirate dal mercato nel periodo giugno-settembre 1992.

Avviso relativo ad un'aggiudicazione permanente per la cessione di nettarine ritirate dal mercato alle industrie di distillazione

(92/C 124/20)

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), via Palestro 81 (telefono 495 92 61, telex 613 003), Roma, ha aperto un'asta permanente ai sensi del regolamento (CEE) n. 1562/70 (GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 67) per la cessione alle industrie di distillazione delle nettarine ritirate dal mercato nel periodo giugno-agosto 1992.

Phare — Rullo piegatore

Bando di gara d'appalto indetta dalla Commissione delle Comunità europee per conto del governo della Polonia nel quadro del programma Phare

(92/C 124/21)

Titolo del progetto:

Fornitura di un rullo piegatore per la fabbrica di caldaie Rafako

1. Partecipazione e origine

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri della Comunità economica europea, e dell'Albania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS), della Romania e dell'Ungheria.

Le forniture devono essere originarie degli Stati sopra indicati.

2. Oggetto

Fornitura di un rullo peigatore (uno solo).

3. Fascicolo di gara

Il fascicolo di gara completo può essere richiesto gratuitamente presso i seguenti indirizzi:

a) Polimex-Cekop Co. Ltd., divison C-3, ul. Czackiego 7/9, PL-00-950 Warszawa, tel. (02) 62 37 550/548, (022) 26 75 09, telex 817011, 814271 px pl, telefax (022) 26 32 92;

b) Commissione delle Comunità europee, Direzione Generale Relazioni esterne, Servizio operativo Phare, rue de la Loi 200 (Loi 84-2/5), B-1049 Bruxelles, tel. 21877 COMEU B, telefax 235 75 02.

c) Uffici nella Comunità:

D-5300 Bonn, Zitelfmannstraße 22 [Tel. (49) 228 53 00 90; Telefax (49) 22 85 30 09 50],

NL-2594 AG Den Haag, E.V.D., afdeling PPA, Be-zuidenhoutseweg 151 [tel. (31-70) 379 88 11; telefax (31-70) 379 78 78],

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi [tél. (352) 43 01 1; télécopieur (352) 43 01 44 33],

F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tél. (33) 1 40 63 38 38; télécopieur (33) 1 45 56 94 17],

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 678 97 22; telefax (39-6) 679 16 58],

DK-1004 København, Højbrohus, Østergade 61 [tlf. (45) 33 14 41 40; telefax (45) 33 11 12 03],

UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's Gate [tel. (44) 71 222 81 22; facsimile (44) 71 222 09 00],

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353) 1 71 22 44; facsimile (353) 1 71 26 57],

GR-10674 Athens, Vassilissis Sofias 2 [τηλ. (30) 1 724 39 82, τηλεφάξ (30) 1 724 46 20],

E-28001 Madrid, calle de Serrano, 41, 5a planta [tel. (34-1) 435 17 00, 435 15 28; telefax (34-1) 576 03 87, 577 29 23],

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10º [tel. (351) 1 54 11 44; telefax (351) 1 55 43 97].

4. Offerte

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre l'1.7.1992 (11.00), ore locali, presso: Polimex-Cekop Co. Ltd, division C-3, ul. Czackiego 7/9, PL-00 950 Warszawa.

Verranno aperte in seduta pubblica l'1.7.1992 (12.00), ore locali.

Phare — Furgoni attrezzati per il monitoraggio delle emissioni delle ciminiere

Bando di gara d'appalto indetta dalla Commissione delle Comunità europee per conto del governo della Polonia nel quadro del programma Phare

(92/C 124/22)

Titolo del progetto

Fornitura di 9 furgoni attrezzati per il monitoraggio delle emissioni delle ciminiere (controllo dell'inquinamento atmosferico) per i centri di verifica e di controllo ambientale del voivodato (distretto)

1. Partecipazione e origine

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, della Comunità economica europea, e dell'Albania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS), della Romania e dell'Ungheria.

Le forniture devono essere originarie degli Stati sopra indicati.

2. Oggetto

Fornitura di 9 furgoni attrezzati per il monitoraggio delle emissioni delle ciminiere.

3. Fascicolo di gara

Il fascicolo di gara completo può essere richiesto gratuitamente presso i seguenti indirizzi:

- a) Polimex-Cekop Co. Ltd., division C-3, ul. Czackiego 7/9, PL-00950 Warszawa, tel. (02) 62 37 550/548, (022) 26 75 09, telex 817011, 814271 px pl, telefax (022) 26 32 92;
- b) Commissione delle Comunità europee, direzione generale relazioni esterne, servizio operativo Phare, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, telex 21877 CO-MEU B, telefax 235 53 87;
- c) Uffici nella Comunità:
D-5300 Bonn, Zitelmannstraße 22 [Tel. (49) 228 53 00 90; Telefax (49) 22 85 30 09 50],

NL-2594 AG Den Haag, E.V.D., afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151 [tel. (31-70) 379 88 11; telefax (31-70) 379 78 78],

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi [tél. (352) 43 01 1; télécopieur (352) 43 01 44 33],

F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tél. (33) 1 40 63 38 38; télécopieur (33) 1 45 56 94 17],

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 678 97 22; telefax (39-6) 679 16 58],

DK-1004 København, Højbrohus, Østergade 61 [tlf. (45) 33 14 41 40; telefax (45) 33 11 12 03],

UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's Gate [tel. (44) 71 222 81 22; facsimile (44) 71 222 09 00],

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353) 1 71 22 44; facsimile (353) 1 71 26 57],

GR-10674 Athens, Vassilissis Sofias 2 [τηλ. (30) 1 724 39 82, τηλεφάξ (30) 1 724 46 20],

E-28001 Madrid, calle de Serrano, 41, 5a planta [tel. (34-1) 435 17 00, 435 15 28; telefax (34-1) 576 03 87, 577 29 23],

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10º [tel. (351) 1 54 11 44; telefax (351) 1 55 43 97].

4. Offerte

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre l'1.7.1992 (11.00) ora locale, presso: Polimex-Cekop Co. Ltd., division C-3, ul. Czackiego 7/9, PL-00950 Warszawa.

Verranno aperte in seduta pubblica l'1.7.1992 (12.00) ora locale.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. IV/M.210 — Mondi/Frantschach)**

(92/C 124/23)

Il 12 maggio 1992 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Concorrenza (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles.

(¹) GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13 (modifica).



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Lussemburgo**



L'EUROPA IN CIFRE
Istituto statistico delle Comunità europee



La presente pubblicazione si prefigge di coprire il fabbisogno di informazione obiettiva sull'Europa alla vigilia dell'attuazione dell'Atto unico europeo. Essa interessa soprattutto i giovani, per i quali l'Europa costituisce l'ambito della loro vita.

68 pag. — 21 cm × 27 cm
ISBN 92-825-9459-9 — N. di catalogo CA-54-88-158-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 5,90 ecu
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

UNO SPAZIO FINANZIARIO EUROPEO
di Dominique Servais

Un grande mercato unico non è concepibile senza una dimensione finanziaria: i capitali e i servizi finanziari devono potere circolare liberamente.

57 pag. — 17,6 cm × 25 cm
ISBN 92-825-8574-3 — N. di catalogo CB-PP-88-C03-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 6 ecu
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



LE FINANZE PUBBLICHE DELLA COMUNITÀ
Il bilancio europeo dopo la riforma del 1988

Le finanze pubbliche della Comunità: le sue basi giuridiche, le grandi tappe della loro evoluzione e in particolare la riforma del giugno 1988; i principi della gestione finanziaria del bilancio europeo e la loro messa in atto.

118 pag. — 21 cm × 29,7 cm
ISBN 92-825-9832-2 — N. di catalogo CB-55-89-625-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 10,50 ecu
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome:

Indirizzo:

..... Tel.:

Data: Firma: